

***DISCIPLINA PER IL RILASCIO DEI
CONTRASSEGNI DI CIRCOLAZIONE E DI SOSTA
ALL'INTERNO DELLA ZONA A TRAFFICO
LIMITATO***

Approvato con Delibera di Giunta Comunale N.169 del 06/12/2005.

Art. 1 - Definizione

Viene definita **ZONA A TRAFFICO LIMITATO**, ovvero **ZTL**, l'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore stabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli, con ordinanza sindacale, tenendo conto degli effetti sul traffico, sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio, in base a quanto previsto dall'Art. 7 del Codice della Strada.

Art. 2 - Finalità

Il presente documento, in osservanza alle disposizioni di cui al D. L.vo 30 Aprile 1992 n. 285 - Codice della Strada e successive modifiche, nonché alle disposizioni contenute nel P.U.T. (Piano Urbano del Traffico) aggiornato con deliberazione Consiglio Comunale nr. 26 del 24.06.2004, disciplina il transito e la sosta dei veicoli all'interno della ZTL.

Art. 3 - Autorizzazioni e contrassegni di circolazione e/o sosta

In deroga alle limitazioni di transito e di sosta previste nella ZTL, possono essere rilasciati speciali contrassegni previa autorizzazione. Sono affidati all'Area Polizia Locale i compiti e le funzioni derivanti dalla compilazione dei contrassegni di circolazione e/o sosta, dal loro rilascio agli aventi diritto, nonché di tutti gli adempimenti ad essi connessi.

Il contrassegno è numerato ed annotato su apposito registro gestito in maniera informatizzata dall'Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 4 - Compiti del Responsabile dell'Area Polizia Locale

I contrassegni per la circolazione e/o sosta, sono rilasciati dal Responsabile dell'Area Polizia Locale che potrà decidere anche per quei casi eccezionali non prevedibili nel presente documento o che comunque richiedano una particolare riservatezza per motivi di sicurezza.

Art. 5 - Tipologia dei contrassegni

I contrassegni di transito consistono in appositi contrassegni cartacei, da esporre in maniera visibile sul parabrezza del veicolo e si distinguono in due tipologie di permessi così individuate:

- permanenti, con validità annuale, conformi per dimensione, tipologia e colore all'allegato Modello A;
- temporanei, con validità massima fino a 30 giorni, conformi per dimensione, tipologia e colore all'allegato Modello B.

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO
P.zza della Libertà, 1 24036 Ponte San Pietro (BG)
Tel. 035/6228411 Fax 035/6228499

Entrambi possono congiuntamente contenere permesso di sosta.

Art. 6 - Procedura per la richiesta dei contrassegni

Il richiedente l'autorizzazione deve essere titolare di patente di guida. Lo stesso può essere intestatario di una sola autorizzazione nella quale possono eventualmente, essere indicate più targhe alternative.

Al fine di ottenere i contrassegni alla circolazione e/o sosta, gli aventi titolo devono presentare istanza all'Ufficio di Polizia Municipale, conformemente alla disciplina dell'imposta di bollo e su apposito modulo fornito dal medesimo Ufficio. I contrassegni della durata di un giorno possono essere presentati in carta semplice e sono esentati dall'imposta di bollo.

All'atto della presentazione della domanda, corredata dalla documentazione necessaria, il Responsabile del Procedimento o persona da lui delegata, rilevata la completezza dell'istanza presentata e la sussistenza dei requisiti necessari, rilascia entro 15 giorni dalla data del protocollo il contrassegno richiesto.

Le istanze prodotte, incomplete della documentazione prevista, possono essere regolarizzate entro 30 giorni dalla comunicazione che l'ufficio dà all'interessato entro 15 giorni lavorativi dalla data di protocollo della richiesta. Trascorso infruttuosamente il termine fissato, la pratica viene archiviata.

I contrassegni rilasciati e non ritirati, alla scadenza del sessantesimo giorno dalla data del rilascio, sono annullati e trascorso tale termine, il richiedente deve presentare una nuova domanda con la necessaria documentazione.

I casi di furto, smarrimento o distruzione del contrassegno potranno essere comprovati, da chi ne richiede il duplicato, mediante dichiarazione sostitutiva. I duplicati per deterioramento verranno rilasciati su presentazione del documento deteriorato che verrà ritirato e sostituito con uno nuovo.

Qualora vengano meno i presupposti che ne hanno determinato il rilascio, entro 30 giorni dalla data di perdita dei requisiti, il contrassegno dovrà essere restituito all'Ufficio di Polizia Municipale, anche tramite lettera raccomandata.

I contrassegni di circolazione e/o sosta devono essere esposti in modo visibile sul parabrezza del veicolo.

Art. 7 - Disposizioni derogatorie

Conformemente alle indicazioni del P.U.T., nella ZTL possono circolare, anche **SENZA** contrassegno di cui all'art. 3, i seguenti veicoli:

VELOCIPEDI E VEICOLI AD EMISSIONE ZERO purchè, aventi ingombro e velocità tali da essere assimilati ai velocipedi. Sono consentite sia la fermata che la sosta, fatto salvo l'intralcio alla circolazione stradale.

VEICOLI DI POLIZIA: veicoli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia Stradale della Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Locale, Municipale e Provinciale, ai Vigili del Fuoco, alle Forze Armate, alla Polizia Penitenziaria, al Corpo Forestale dello Stato, riconoscibili tramite l'apposito logo sul veicolo, e alla Polizia Giudiziaria con targa di copertura civile. La sosta è sempre consentita durante l'espletamento di servizi urgenti d'istituto e fatto salvo l'intralcio alla circolazione, negli altri casi.

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO
P.zza della Libertà, 1 24036 Ponte San Pietro (BG)
Tel. 035/6228411 Fax 035/6228499

VEICOLI DI SOCCORSO ED EMERGENZA: autoambulanze o veicoli assimilati adibiti al trasporto plasma ed organi, di cui all'art. 177 del D.Lgs. nr. 285/1992, riconoscibili tramite l'apposito logo, autorizzati sia al transito che alla sosta all'interno della ZTL. La sosta è sempre consentita durante l'espletamento di servizi urgenti d'istituto e fatto salvo l'intralcio alla circolazione, negli altri casi.

VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE INVALIDE: veicoli condotti o che trasportano persone invalide titolari del contrassegno di cui agli artt. 188 del D.Lgs. nr. 285/1992 e 381 del Reg. nr. 495/1992, esposto in modo chiaramente visibile durante il transito sul parabrezza. Sono consentite sia la fermata che la sosta, fatto salvo l'intralcio alla circolazione stradale.

ENTI, ISTITUZIONI O ASSIMILATI: veicoli di proprietà di enti, istituzioni adibiti a servizi di pubblico interesse e di pubblica utilità per interventi urgenti all'interno delle aree soggette a limitazione di circolazione, per il tempo strettamente necessario all'intervento da svolgersi nella ZTL, identificabili dalle caratteristiche degli stessi o da contrassegni ben visibili, apposti sul veicolo stesso (PONTE SERVIZI SRL, ECOISOLA, ENEL, POSTE ITALIANE, TELECOM, A.S.L., AZIENDA POLICLINICO SAN PIETRO, ARPA, COMUNE, PROVINCIA, REGIONE, STATO, CORPO DIPLOMATICO). Non è consentita la sosta.

MEDICI E VETERINARI: veicoli privati di medici e veterinari in visita domiciliare urgente all'interno della ZTL, titolari del contrassegno di cui all'art. 7, comma 4, del D.Lgs. nr. 285/1992, rilasciato dal Comune di Ponte San Pietro, esposto in modo chiaramente visibile durante il transito sul parabrezza. Sono consentite sia la fermata che la sosta, fatto salvo l'intralcio alla circolazione stradale.

SACERDOTI E MINISTRI DI CULTO: veicoli della Curia Arcivescovile o di altri Ministeri formalmente riconosciuti, previa comunicazione delle targhe dei veicoli al Responsabile dell'Area Polizia Locale, per l'espletamento di compiti del proprio Ministero all'interno della ZTL. Non è consentita né la sosta, né la fermata.

AUTOFUNEBRI: veicoli identificabili per le caratteristiche, per lo svolgimento dei compiti di cui sono mandatarî all'interno della ZTL, e veicoli al seguito per il trasporto dei congiunti del defunto, previa comunicazione delle targhe dei veicoli al Responsabile dell'Area Polizia Locale. E' consentita la fermata per le sole operazioni di carico e scarico dei feretri e dei congiunti del defunto, fatto salvo l'intralcio alla circolazione stradale.

TRASPORTO VALORI E VIGILANZA PRIVATA: veicoli identificabili per le caratteristiche, per lo svolgimento dei compiti di cui sono mandatarî all'interno della ZTL. E' consentita la fermata per le sole operazioni di carico e scarico dei valori e per la vigilanza degli edifici e delle strutture private, fatto salvo l'intralcio alla circolazione stradale.

VEICOLI DEL SOCCORSO STRADALE: veicoli identificabili per le caratteristiche, per lo svolgimento delle funzioni di carico, scarico e traino di veicoli in avaria all'interno della ZTL. E' consentita la fermata per le sole operazioni di carico e scarico dei veicoli, fatto salvo l'intralcio alla circolazione stradale.

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO
P.zza della Libertà, 1 24036 Ponte San Pietro (BG)
Tel. 035/6228411 Fax 035/6228499

CARICO E SCARICO: veicoli per il trasporto di merci, di massa a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate, per l'effettuazione di operazioni di carico e scarico, all'interno della ZTL, con documentazione giustificativa esposta nella parte anteriore del veicolo (DDT o assimilati). E' consentita la circolazione senza limitazioni di fasce orarie, tutti i giorni della settimana. La sosta è ammessa negli appositi spazi individuati all'interno della ZTL, aventi validità permanente tutti i giorni della settimana, mediante esposizione di disco orario per il limite massimo consentito di 30 minuti dall'ora di arrivo.

CORRIERI E DI AGENZIE PER IL RECAPITO DI ESPRESSI O PACCHI: veicoli identificabili per le caratteristiche, per lo svolgimento dei compiti connessi alla propria attività all'interno della ZTL. La sosta dei veicoli destinati al trasporto di cose è ammessa negli appositi spazi individuati all'interno della ZTL, aventi validità permanente tutti i giorni della settimana, mediante esposizione di disco orario per il limite massimo consentito di 30 minuti dall'ora di arrivo.

TRASPORTO DI MEDICINALI URGENTI: veicoli utilizzati a tale scopo, identificabili mediante apposito contrassegno, per l'espletamento di tali funzioni all'interno della ZTL. E' consentita la sosta per il tempo strettamente necessario all'intervento da svolgersi nella ZTL, fatto salvo l'intralcio alla circolazione.

Art. 8 - Categorie di veicoli e persone autorizzate alla circolazione e sosta nella ZTL previo rilascio di specifico contrassegno

RESIDENTI: coloro che hanno residenza anagrafica all'interno della ZTL. Non è consentita né la sosta, né la fermata.

POSSESSORI DI POSTI AUTO: coloro che sono proprietari, locatari o comodatari di un posto auto nella ZTL. Non è consentita né la sosta, né la fermata.

CARICO E SCARICO: veicoli per il trasporto di merci, di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, per l'effettuazione di operazioni di carico e scarico, all'interno della ZTL. La sosta è ammessa negli appositi spazi individuati all'interno della ZTL, aventi validità permanente tutti i giorni della settimana, mediante esposizione di disco orario per il limite massimo consentito di 30 minuti dall'ora di arrivo, fatte salve speciali deroghe.

CASI DIVERSI: coloro che non rientrando nelle casistiche suddette, possono essere rilasciati speciali permessi temporanei per il transito e la sosta per comprovate esigenze debitamente documentate, in deroga alle limitazioni previste.

Art. 9 - Documentazione da allegare alla domanda

I richiedenti devono provvedere all'atto della presentazione della domanda a corredare la stessa della necessaria documentazione, secondo i casi ricorrenti.

In particolare:

RESIDENTI:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante i dati dell'autoveicolo o motoveicolo, oppure fotocopia della carta di circolazione o del certificato provvisorio;

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO
P.zza della Libertà, 1 24036 Ponte San Pietro (BG)
Tel. 035/6228411 Fax 035/6228499

b) dichiarazione sostitutiva attestante la titolarità di patente di guida in corso di validità, oppure fotocopia della patente di guida;
c) eventuale dichiarazione di comodato d'uso, sottoscritta dal proprietario del veicolo, dalla quale risulti il rapporto giuridico tra il richiedente e il proprietario e che l'autoveicolo è ceduto in uso esclusivo e continuativo al richiedente, solamente quando sia l'unico in possesso del richiedente, per coloro che utilizzano l'autoveicolo della Ditta come dipendente o socio, oppure di proprietà

di altre persone con rapporto di parentela fino al II° grado o iscritte nello stesso stato di famiglia.

POSSESSORI DI POSTO AUTO:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante i dati dell'autoveicolo, oppure fotocopia della carta di circolazione o del certificato provvisorio;

b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con i dati della registrazione di un contratto di locazione o gli estremi dell'atto di proprietà dei locali occupati, intestato al richiedente, oppure fotocopia della documentazione suddetta;

c) dichiarazione sostitutiva attestante la titolarità di patente di guida in corso di validità, oppure fotocopia della patente di guida;

d) eventuale dichiarazione di comodato d'uso, sottoscritta dal proprietario del veicolo dalla quale risulti il rapporto giuridico tra il richiedente ed il proprietario e che l'autoveicolo è ceduto in uso esclusivo e continuativo al richiedente, solamente quando sia l'unico in possesso, esclusivamente per coloro che utilizzano l'autoveicolo della Ditta come dipendente o socio, oppure di proprietà di altre persone con rapporto di parentela fino al II° grado o iscritte nello stesso stato di famiglia.

Vengono rilasciati permessi in numero non superiore ai posti auto di proprietà presenti all'interno della ZTL.

CARICO E SCARICO VEICOLI MASSA A P.C. SUPERIORE A 3,5 TON.:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante i dati dell'autoveicolo, oppure fotocopia della carta di circolazione o del certificato provvisorio;

b) dichiarazione sostitutiva attestante la titolarità di patente di guida in corso di validità, oppure fotocopia della patente di guida;

c) eventuale dichiarazione di comodato d'uso, sottoscritta dal proprietario del veicolo, dalla quale risulti il rapporto giuridico tra il richiedente e il proprietario e che l'autoveicolo è ceduto in uso esclusivo e continuativo al richiedente;

d) dichiarazione e/o documentazione comprovante il legittimo interesse per l'accesso nella ZTL.

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO
P.zza della Libertà, 1 24036 Ponte San Pietro (BG)
Tel. 035/6228411 Fax 035/6228499

CASI DIVERSI:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante i dati dell'autoveicolo, oppure fotocopia della carta di circolazione o del certificato provvisorio;
- b) dichiarazione sostitutiva attestante la titolarità di patente di guida in corso di validità, oppure fotocopia della patente di guida;
- c) eventuale dichiarazione di comodato d'uso, sottoscritta dal proprietario del veicolo, dalla quale risulti il rapporto giuridico tra il richiedente e il proprietario e che l'autoveicolo è ceduto in uso esclusivo e continuativo al richiedente;
- d) dichiarazione e/o documentazione comprovante il legittimo interesse per l'accesso nella ZTL.

Art. 10 - Sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie

Oltre alle sanzioni previste per la violazione della segnaletica stradale presente nella ZTL, è punito con la sanzione di cui all'art. 7 commi 9 e 14 del D.Lgs. nr. 285/1992, chi circola nella ZTL senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione e, nei casi in cui è previsto il rilascio dell'autorizzazione alla sosta, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 158, commi 2 lett. 1) e 6, del D.Lgs. nr. 285/1992, e con la sanzione amministrativa accessoria della rimozione forzata, chi sosta nella ZTL senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione.

Secondo i principi fissati in via generale dalla Legge 24.11.1981, nr. 689 e tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 7 e 7bis del D.Lgs. nr. 267/2000, in concorso con le sanzioni previste dal Codice della Strada, si applicano le seguenti sanzioni:

1. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00:

- chi circola pur avendo ottenuto il prescritto contrassegno, senza esporlo sul parabrezza anteriore del veicolo in modo chiaramente visibile, ovvero, esponendolo in modo tale da non consentire la lettura dei dati in esso contenuti,
- chi espone sul parabrezza anteriore del veicolo un contrassegno che rechi la targa del veicolo non rispondente a quella del veicolo da lui condotto;
- chi fa un uso improprio del contrassegno ovvero, nel caso di circolazione di persone estranee all'attività oggetto dell'autorizzazione, o per motivi non inerenti il rilascio della stessa;
- l'uso di fotocopie del contrassegno;

2. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 e con la sanzione amministrativa accessoria della rimozione forzata:

- chi sosta pur avendo ottenuto il prescritto contrassegno, senza esporlo sul parabrezza anteriore del veicolo in modo chiaramente visibile ovvero, esponendolo in modo tale da non consentire la lettura dei dati in esso contenuti;
- chi sosta esponendo sul parabrezza anteriore del veicolo un contrassegno che rechi la targa del veicolo non rispondente a quella del veicolo sostato;
- chi fa un uso improprio del contrassegno ovvero, nel caso di sosta di veicoli estranei all'attività oggetto dell'autorizzazione, o per motivi non inerenti il rilascio della stessa;

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO
P.zza della Libertà, 1 24036 Ponte San Pietro (BG)
Tel. 035/6228411 Fax 035/6228499

- l'uso di fotocopie del contrassegno.

Parimenti si procede nei confronti di chi utilizza impropriamente il contrassegno speciale per invalidi; in questo caso, la rimozione del veicolo non viene disposta quando si accerti che il veicolo sia in uso a persona invalida titolare dello stesso, fatto salvo l'intralcio alla circolazione stradale. Altresì, non è prevista la rimozione forzata dei veicoli utilizzati dai medici, nelle situazioni di servizio di emergenza.

I veicoli rimossi coattivamente sono restituiti agli aventi titolo, previo rimborso delle spese di intervento e custodia.

Art. 11 -Sospensione e Revoca dell'autorizzazione e/o del contrassegno

Nel caso di accertato utilizzo di fotocopie o di modifiche apportate al contrassegno e/o dell'autorizzazione l'agente accertatore procede al ritiro della fotocopia o del contrassegno e autorizzazione modificati.

In caso di recidiva, ovvero nel caso in cui venga commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di un anno (dodici mesi successivi al primo accertamento) anche se il trasgressore ha provveduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente atto, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione e del contrassegno per mesi uno a decorrere dalla data del ritiro dell'autorizzazione e del contrassegno.

Nel caso di ritiro e/o sospensione la restituzione dell'autorizzazione e del relativo contrassegno è subordinata all'accertamento del persistere delle condizioni e dei requisiti che ne hanno legittimato il rilascio.

Dopo l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione, in caso di recidiva, si applica la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione e non potrà essere presentata nuova istanza prima che sia decorso un anno dalla decadenza della stessa.

Oltre, a quanto previsto dal presente documento, nel caso di modifiche o contraffazione del contrassegno o dell'autorizzazione, l'agente accertatore procede al sequestro penale del contrassegno e/o dell'autorizzazione redigendo apposito verbale. Ne consegue la denuncia penale all'Autorità Giudiziaria.

Il termine "modifiche" deve essere inteso nei significati di: alterazione (modifica materiale dell'autorizzazione e/o contrassegno per farlo apparire diverso) o manomissione (modifica dell'autorizzazione e/o contrassegno mediante collage) o falsificazione (inserire sull'autorizzazione e/o contrassegno dati inesistenti o comunque non corrispondenti a quelli veritieri).

Il termine "contraffazione" deve essere inteso nel significato di riproduzione che imita in tutto o in parte i dati del contrassegno e/o dell'autorizzazione.

L'autorizzazione e/o il contrassegno sono revocati anche quando si accerta la mancanza o la falsità dei requisiti dichiarati in autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 nr. 445, salvo ulteriori provvedimenti di natura penale.

Parimenti si procede nei confronti di chi utilizza impropriamente il contrassegno speciale per invalidi.

Art. 12 - Risposte alle istanze e ricorsi

Nei casi previsti dal presente atto sono concessi autorizzazioni e/o contrassegni di circolazione e/o sosta entro 15 giorni lavorativi

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO
P.zza della Libertà, 1 24036 Ponte San Pietro (BG)
Tel. 035/6228411 Fax 035/6228499

dalla data del protocollo dell'istanza, solamente secondo le modalità determinate dallo stesso. L'Ufficio di Polizia Municipale, entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla data del protocollo, rilascia l'autorizzazione e il contrassegno ovvero, fornisce diniego o richiesta di integrazione della documentazione mancante per le richieste in contrasto a quanto previsto dal presente documento o risultate incomplete.

Eventuali istanze o ricorsi, ammissibili esclusivamente per situazioni non previste dal presente documento, sono sottoposti all'esame del Dirigente del Settore 2° - Area Polizia Locale, il quale si pronuncerà entro 90 giorni tramite Determinazione Dirigenziale.

Per le sanzioni amministrative previste dal presente documento, l'Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, nr. 689, è il Dirigente del Settore 2°.

Art. 13 - Disposizioni transitorie

Il presente documento ed i suoi allegati possono essere variati con deliberazione della Giunta Comunale.

MODELLO "A"



**CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI PONTE SAN PIETRO
PROVINCIA DI BERGAMO**

PZTL

PERMESSO CIRCOLAZIONE NR.

(AI SENSI DELL'ART. 7/9° C. D.LGS. 30/04/1992, NR. 285)

TARGA

VALIDO DAL

AL

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA LOCALE

MODELLO "B"



**CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI PONTE SAN PIETRO
PROVINCIA DI BERGAMO**

TZTL

PERMESSO CIRCOLAZIONE NR.

(AI SENSI DELL'ART. 7/9° C. D.LGS. 30/04/1992, NR. 285)

TARGA

**VALIDO DAL
DALLE ORE**

**AL
ALLE ORE**

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA LOCALE
